

CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE DELLE ASSOCIAZIONI GRANARIE ITALIANE A SEGUITO DELLA REVISIONE 2016

Analisi di prassi e giurisprudenza

*Un commento a cura di:
Claudio Perrella, Andrea Villani,
Susanna Visser, Pietro Cortesi*



*Commento al testo delle C.G.U. (ed. 01/06/2016) dei Contratti Tipo italiani.
Le C.G.U. sono edite da: A.G.E.R. Bologna, A.C.C.S. Genova, Associazione Granaria di Milano,
Associazione Granaria di Verona, Associazione Granaria di Torino*

Indice

Introduzione

Condizioni generali unificate

Addendum tecnico campionamento

INTRODUZIONE

Il presente commento alle Condizioni Generali Unificate delle Associazioni Granarie Italiane ha lo scopo di chiarire ed approfondire alcuni dei punti di maggior rilievo dell'edizione 2016.

In relazione alle principali modifiche apportate rispetto alla precedente edizione del 2002 sono stati evidenziati gli elementi di novità e gli aspetti da valutare con attenzione per evitare incertezze nell'esecuzione del contratto (e conseguenti rischi di contenziosi).

Per ogni clausola si è riportato il testo ed a seguire un breve commento, arricchito in alcuni casi da richiami giurisprudenziali, in considerazione del fatto che i contratti che richiamano le Condizioni Generali Unificate sono naturalmente in ogni caso soggetti alla legge italiana (in particolare alla disciplina del codice civile), che trova applicazione in relazione a tutti gli aspetti non disciplinati dalle CGU.

Sono state peraltro evidenziate con chiarezza le deroghe (piuttosto numerose, e spesso non trascurabili) che la CGU contengono rispetto alla disciplina del codice.

Un approfondimento particolare è stato dedicato all'arbitrato irrituale, con l'analisi dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale.

Sono stati inoltre inseriti alcuni commenti di natura tecnica in relazione alle clausole relative a qualità, tolleranze, campionamento ed analisi ed in relazione all'Addendum tecnico-campionamento.

La decisione di preparare questo commento è nata anche dalla constatazione che negli anni sono aumentati in modo significativo la complessità ed il tecnicismo dei contenziosi, ed in numerosi arbitrati l'ammontare in gioco è stato molto significativo.

L'auspicio è fornire agli operatori italiani uno strumento agile e di agevole impiego per utilizzare al meglio i contratti-tipo e le CGU, avendo piena consapevolezza dei termini da rispettare per consegna, ritiro, pagamento, presentazione di eventuali reclami, le conseguenze nascenti da ritardi e mancate esecuzioni, e gli strumenti disponibili per la risoluzione dei contenziosi ed ottenere il risarcimento dei danni.

Bologna, 22 novembre 2018

CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE

- ARTICOLO 1. AMBITO DI APPLICAZIONE
- ARTICOLO 2. COMUNICAZIONI FRA LE PARTI
- ARTICOLO 3. FESTIVITA' E COMPUTO DEI TERMINI
- ARTICOLO 4. CONDIZIONI DI VENDITA DELLA MERCE
- ARTICOLO 5. QUALITA'
- ARTICOLO 6. TOLLERANZE ED ABBUONI
- ARTICOLO 7. RECLAMI
- ARTICOLO 8. CAMPIONAMENTO
- ARTICOLO 9. ANALISI
 - 9.1 METODI
 - 9.2 RICHIESTA DI PRIMA ANALISI
 - 9.3 RICHIESTA DI SECONDA ANALISI
 - 9.4 ATTRIBUZIONE DELLE SPESE
- ARTICOLO 10. QUANTITA'
- ARTICOLO 11. TERMINI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ARTICOLO 12. MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE
- ARTICOLO 13. LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA
- ARTICOLO 14. DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE
- ARTICOLO 15. PAGAMENTO
 - 15.1 TERMINI
 - 15.2 RICHIESTA DI PAGAMENTO ALLA CONSEGNA
 - 15.2 PAGAMENTI SCADUTI
- ARTICOLO 16. INADEMPIENZE
- ARTICOLO 17. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- ARTICOLO 18. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
- ARTICOLO 19. ARBITRATO IRRITUALE
- ARTICOLO 20. AZIONI LEGALI E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 1.AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni Generali Unificate costituiscono le condizioni di esecuzione degli scambi commerciali aventi per oggetto merce afferente ai seguenti contratti tipo:

- 101 FRUMENTO TENERO NAZIONALE
- 102 FRUMENTO DURO NAZIONALE
- 103 GRANOTURCO NAZIONALE
- 104 ORZO - AVENA - SEGALE - TRITICALE ED ALTRI CEREALI MINORI
- 105 SORGO NAZIONALE
- 106 MELASSI
- 107 POLPE DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, ESAUSTE ESSICcate, IN FETTUCCE O PELLETS
- 110 RISI E ROTTURE DI RISO
- 110 BIS RISO LAVORATO PARBOILED
- 121 FARINE DI FRUMENTO TENERO
- 122 SFARINATI DI FRUMENTO DURO
- 129 FARINA DI ERBA MEDICA DISIDRATATA, FIENI ESSICcATI, PAGLIA DI CEREALI DI PRODUZIONE NAZIONALE
- 131 SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEL FRUMENTO TENERO E DURO
- 132 SEMI DI SOIA
- 133 GERME DI GRANOTURCO - VINACCIOLI SECCHI - SEMI DI POMODORO
- 135 SEMI DI SOIA TOSTATI NON DISOLEATI
- 136 PANNELLI, FARINE DI ESTRAZIONE DI SEMI E FRUTTI OLEOSI ED ALTRI MANGIMI SEMPLICI DI ORIGINE VEGETALE DI PRODUZIONE NAZIONALE

ARTICOLO 2.COMUNICAZIONI FRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni tra le parti previste dalle presenti Condizioni Generali Unificate, dovranno essere effettuate mediante uno dei seguenti mezzi: telegramma, raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi rapidi che consentano la riscontrabilità di invio e/o ricezione o che siano stati preventivamente ed espressamente concordati tra le parti.

La finalità dell'articolo (non presente nella precedente edizione del 2002, se non con qualche accenno nelle premesse) è dare certezza alle comunicazioni fra le parti, allo scopo di prevenire e limitare contenziosi.

Soprattutto se tali comunicazioni hanno ad oggetto reclami e/o contestazioni per vizi della merce (ai sensi del successivo art. 7) esse vanno trasmesse con le modalità prescritte, per garantire certezza di invio e ricezione.

Tra le modalità di trasmissione sono incluse la raccomandata con ricevuta di ritorno e la PEC (posta elettronica certificata), ormai ampiamente riconosciute dalla giurisprudenza italiana come mezzi idonei a provare il ricevimento

ARTICOLO 3.FESTIVITA' E COMPUTO DEI TERMINI

Se non diversamente specificato, i termini di tempo sono espressi in giorni lavorativi, ad eccezione del pagamento per il quale s'intendono consecutivi.

Si considerano giorni lavorativi i giorni feriali, ad eccezione del sabato, del 24 e del 31 dicembre

Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte, assumendo la responsabilità per eventuali danni dovuti alla mancata comunicazione.

Anche questo articolo compare per la prima volta nella edizione 2016 delle Condizioni Generali, al fine di chiarire le modalità di computo dei termini.

In parziale deroga alla disciplina stabilita dal codice civile (articolo 2963 Cod. civ.), per tutti i termini diversi da quelli di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.

ARTICOLO 4.CONDIZIONI DI VENDITA DELLA MERCE

Ogni consegna/ritiro deve considerarsi come contratto separato.

La vendita deve essere fatta con riferimento ad una specifica "destinazione di utilizzo" – alimentare, mangimistico o tecnico – e la merce deve essere conforme, salvo condizioni più restrittive convenute tra le parti, ai requisiti igienico-sanitari richiesti dalle norme comunitarie e nazionali in vigore per i rispettivi impieghi, applicabili alla data di conclusione del contratto.

In caso di contratti a consegna differita, qualora alla data dell'esecuzione sopraggiungessero modifiche delle norme relative a tali requisiti, è fatta salva la facoltà di recesso da entrambe le parti con reciproca rifusione delle eventuali differenze tra il prezzo contrattuale e l'ultimo prezzo di mercato immediatamente antecedente la modifica, salvo che il Venditore non garantisca l'esecuzione sulla base delle nuove norme.

La merce conforme dovrà essere sempre ed in ogni caso ritirata dal Compratore. Il Venditore è in ogni caso responsabile della non conformità della merce consegnata e per eventuali vizi occulti della stessa.

La merce pattuita precisando una caratteristica seguita dalla specifica massimo/minimo non deve essere superiore/inferiore, al limite convenuto. In caso contrario il Compratore ha il diritto di rifiutare la merce.

Come i precedenti articoli, anche quello in commento è di nuova introduzione.

Si prescrive che nel contratto di vendita deve farsi espresso riferimento alla destinazione di utilizzo del prodotto acquistato, specificando in particolare se essa sia alimentare, mangimistica o tecnica.

In caso di consegna differita se prima della consegna intervengono mutamenti normativi con riguardo ai requisiti della merce è previsto a favore di entrambe le parti un diritto di recesso.

Si tratta di una disposizione di rilievo, che di fatto deroga alla disciplina del codice civile: infatti eventuali mutamenti normativi - a meno che non abbiano carattere tale da integrare una impossibilità sopravvenuta o una eccessiva onerosità - di per sé non consentono alla parte tenuta al rispetto delle nuove disposizioni di legge o regolamentari di chiedere il recesso.

Le CGU ammettono tale possibilità, accompagnata dalla previsione che in tal caso si procede alla reciproca rifusione delle eventuali differenze tra il prezzo contrattuale e l'ultimo prezzo di mercato immediatamente antecedente la modifica.

ARTICOLO 5.QUALITA'

Per merce sana s'intende merce:

- a. esente da odori anomali
- b. non riscaldata né fermentata;
- c. non contaminata oltre le soglie massime stabilite dalle normative vigenti in relazione alla "destinazione di utilizzo" indicata contrattualmente;
- d. priva di infestazioni in atto di animali vivi e di vertebrati morti o loro parti.

La merce venduta secondo "campione reale", la cui dizione va tassativamente espressa, deve corrispondere al campione in base al quale la vendita è stata perfezionata.

La merce venduta secondo "campione-tipo", deve corrispondere alle caratteristiche contrattate, con la tolleranza dell'1% sul valore della merce stessa.

La merce venduta secondo "denominazione" e/o "con caratteristiche", dev'essere conforme alle caratteristiche convenute dalle parti nel contratto.

La merce venduta su "varietà" o "varietà escluse" dev'essere conforme a quanto convenuto dalle parti nel contratto.

La maggiore novità dell'articolo in esame è conseguenza dell'obbligo all'indicazione contrattuale della 'destinazione d'uso' della merce.

In conseguenza, il riscontro delle caratteristiche con le norme vigenti – “feed o food” – diventa determinante al fine del giudizio S.L.M.

E' stata poi ampliata la definizione di infestazione aggiungendovi, oltre alla presenza di animali vivi (es. insetti), anche i vertebrati morti (es. roditori o volatili) o loro parti, circostanza che incide in misura rilevante sullo stato igienico della merce.

ARTICOLO 6. TOLLERANZE ED ABBUONI

Eventuali non conformità ai requisiti della vigente normativa igienico sanitaria applicabile alla data di esecuzione del contratto non possono essere oggetto di alcun abbuono per l'uso espressamente dichiarato. In caso di mancato esercizio del diritto di rifiuto della merce - previsto all'articolo 14 - le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza sulla base di quanto convenuto nel contratto, saranno materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio d'analisi convenuto dalle parti nel contratto.

Anche in questo caso, il richiamo alla normativa igienico-sanitaria rappresenta l'elemento di novità.

L'eventuale riscontro analitico – effettuato con le modalità che seguono – di un livello di contaminanti oltre i limiti ‘di legge’, in costanza dell’uso indicato in contratto, non può essere oggetto di abbuono di prezzo.

In questo caso, il compratore può esercitare il diritto di rifiuto, con le modalità di cui all'articolo 4.

ARTICOLO 7. RECLAMI

Di qualunque reclamo e/o contestazione che il Compratore intendesse sollevare al Venditore per la merce ricevuta, deve darne comunicazione entro e non oltre:

- 2 (due) giorni successivi al ricevimento della merce; nel caso di "coacervo" successivi all'ultimo ricevimento
- limitatamente ai prodotti "da essiccare", il giorno successivo al ricevimento della merce.

Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'indicazione specifica delle caratteristiche contestate.

Qualora la merce venga consegnata per conto del Venditore da altra ditta, in filiere, il reclamo dev'essere contestualmente inviato per conoscenza anche a chi ha effettuato la consegna.

I venditori/compratori intermedi dovranno ritrasmettere tale comunicazione al loro diretto Venditore/Compratore entro 2 giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione.

L'art. 7 stabilisce le tempistiche da rispettare da parte acquirente per la presentazione di un reclamo rispetto alla merce ricevuta, se ritenuta non conforme alle caratteristiche pattuite.

Il compratore ha a disposizione **due giorni** per sollevare reclami e/o contestazioni al venditore, decorrenti dal giorno di ricevimento della merce oppure dall'ultimo giorno di ricevimento dell'ultima consegna nell'ipotesi di coacervo.

Il nuovo testo dell'articolo 7 prescrive che la contestazione contenga l'indicazione specifica delle caratteristiche contestate, senza fare riferimento, come nel precedente testo del 2002, alle sole caratteristiche qualitative.

La previsione sul punto è peraltro in linea con la giurisprudenza ormai consolidata, che ha ritenuto in più occasioni che la denuncia dei vizi nel contratto di vendita deve essere inequivoca e riferirsi in modo specifico al vizio lamentato, non essendo sufficiente la manifestazione di dubbi o perplessità sulla idoneità della merce.

Il reclamo va presentato con le modalità stabilite all'articolo 2: sotto questo profilo vi è dunque una specificità delle CGU, perché per la giurisprudenza la denuncia di

vizi da parte del compratore può avvenire di regola con qualunque mezzo in concreto idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati (Cass. Civ. 3 aprile 2003, n. 5142), eventualmente dunque anche mediante comunicazione telefonica (Cass. SS.UU. 15 gennaio 1991, n. 328).

Nel caso in cui la merce venga consegnata per conto del venditore da un'altra società, il reclamo dev'essere contestualmente inviato, nelle forme prescritte, per conoscenza anche a chi ha operato per conto del venditore.

I venditori/compratori intermedi sono tenuti a ritrasmettere la comunicazione di reclamo alla loro diretta controparte contrattuale non più entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione, bensì entro i due giorni successivi.

Si è dunque ampliato il termine al fine di agevolare la trasmissione delle comunicazioni di reclamo nell'ambito della filiera contrattuale.

Il termine di 2 giorni previsto per la presentazione di contestazioni ad opera del compratore è più breve di quello previsto per legge dall'art. 1495 cod. civ. (pari ad otto giorni).

Nel caso di contratti quali quelli in commento la maggior brevità del termine si spiega in ragione della necessità di garantire certezza e rapidità in contratti che hanno di regola ad oggetto merce deperibile, ed un lasso di tempo anche modesto può determinare l'alterazione dello stato del prodotto, e rendere dunque difficile – e talora impossibile - accertare quali fossero le condizioni della merce al momento della consegna.

Si tratta peraltro di un termine breve ormai largamente recepito nella prassi contrattuale e presente nelle condizioni generali da decenni, al punto da rappresentare di fatto un uso contrattuale.

ARTICOLO 8.CAMPIONAMENTO

L'Addendum Tecnico Campionamento stabilisce le modalità del campionamento e costituisce parte integrante del contratto, salvo diversa pattuizione tra le parti.

Se richiesto, l'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni competono al Venditore per le vendite "franco partenza" ed al Compratore per le vendite "franco arrivo".

Il campionamento dev'essere effettuato, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna, siano essi il Venditore od il Compratore oppure, in mancanza di uno di questi, il vettore il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto - nel campionamento - la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto.

In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento, la parte diligente è autorizzata - dandone immediata comunicazione alla controparte - a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di Mediatore pubblico o di altra persona delegata dall'Associazione cui si riferisce il contratto, o da Autorità civile o giudiziaria più vicina al luogo di partenza od arrivo della merce, addebitando tutte le spese alla parte negligente.

Il Venditore od il consegnatario della merce ritirata oltre i termini di franchigia, è tenuto - se richiesto - ad effettuare il prelevamento dei campioni che saranno validi e vincolanti come quelli prelevati nei termini di franchigia.

La verifica della corretta sigillatura del campione è a cura del Laboratorio che ne riporta specifica menzione nel Rapporto di Prova.

I risultati delle prove sono validi e vincolanti per i contraenti, salvo richiesta di seconda analisi effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 9.3.

L'introduzione dell'Addendum tecnico sulle modalità di esecuzione del campionamento contrattuale rappresenta una delle maggiori novità della revisione delle Condizioni Generali.

L'Addendum campionamento costituisce parte integrante del contratto, salvo espressa diversa volontà delle parti circa la sua adozione.

Al laboratorio analisi viene, inoltre, affidata la verifica e certificazione della corretta sigillatura del campione.

La definizione di sigillo e di campione sigillato è contenuta nell'Addendum campionamento.

9.1 METODI

Le prove, prima ed eventuale seconda analisi, devono essere effettuate - se non diversamente convenuto tra le parti - secondo i metodi ufficiali vigenti alla data della richiesta. In mancanza di tali metodi, il Laboratorio procederà secondo le modalità riportate nelle parte speciale dei singoli contratti tipo di pertinenza o secondo altro metodo che il Laboratorio valuterà opportuno.

Per gli oli e grassi saranno applicati i metodi di analisi previsti dalle Norme italiane per il controllo dei Grassi e Derivati (N.G.D.)

I metodi di analisi utilizzati devono essere sempre riportati sul Rapporto di Prova.

9.2 RICHIESTA DI PRIMA ANALISI

Qualora il Compratore intendesse avvalersi della prima analisi della merce, deve darne comunicazione contestuale al Venditore ed il campione o i campioni finali dovranno essere presentati - sotto pena di decadenza - al Laboratorio dell'Associazione indicata in contratto, o ad altro Laboratorio se specificamente convenuto tra le parti, nei termini sotto indicati, decorrenti dal giorno successivo al prelevamento:

- 5 (cinque) giorni se depositati, o 3 (tre) giorni se spediti, facente fede la data di spedizione; per le isole tali termini si unificano in 10 giorni
- 3 (tre) giorni limitatamente ai prodotti "da essiccare".

In caso di coacervo, i predetti termini di tempo decorrono dal giorno successivo all'ultimo prelevamento, eccetto per i prodotti da essiccare.

Copia del rapporto di prova dovrà essere trasmessa al Venditore, a pena di decadenza, entro 2 giorni dal suo ricevimento.

9.3 RICHIESTA DI SECONDA ANALISI

Qualora il Venditore intenda avvalersi della seconda analisi, questa deve avvenire - salvo diverso accordo tra le parti - presso il Laboratorio di riferimento di una delle Associazioni Granarie che adottano le presenti Condizioni Generali Unificate, dandone comunicazione alla controparte, entro:

- 2 giorni successivi al ricevimento del risultato della prima prova. Il campione dovrà essere presentato entro 5 (cinque) giorni se depositato, o 3 (tre) giorni se spedito, facente fede la data di spedizione
- limitatamente ai prodotti da essiccare, contestualmente alla richiesta di prima prova. Il campione dovrà essere presentato entro 3 (tre) giorni.

In caso di richiesta di seconda prova per caratteristiche igienico sanitarie, l'Associazione Granaria incaricata per la seconda analisi deve assicurare che la stessa sia eseguita da un Laboratorio accreditato per la specifica prova richiesta.

Il Venditore in ogni caso, deve trasmettere il Rapporto di Prova al Compratore, entro 2 giorni dal suo ricevimento.

In conseguenza del ricorso alla seconda analisi sarà considerata valida e vincolante:

- a. per le caratteristiche merceologiche la media dei risultati tra prima e seconda analisi
- b. per le caratteristiche igienico-sanitarie, la media dei risultati fra la prima e la seconda analisi quando entrambe siano state eseguite con metodo di prova accreditato. Nel caso in cui una sola delle analisi sia stata effettuata con metodo accreditato, prevale il risultato di quest'ultima.

9.4 ATTRIBUZIONE DELLE SPESE

Le spese della prima e della eventuale seconda analisi, relativamente ai dati non conformi, sono a carico della parte soccombente.

1. I metodi

All'articolo 9.1 viene definito il criterio di individuazione del metodo che il Laboratorio analisi deve utilizzare per l'esecuzione delle prove. Al fine di riscontro, il metodo utilizzato deve essere indicato nel Rapporto di Prova (R.d.P.).

2. La richiesta di prima analisi

Il laboratorio dell'Associazione Granaria richiamata nel contratto all'articolo 9.2, costituisce la naturale sede analitica contrattuale. Ogni altra previsione deve essere espressamente pattuita fra le parti.

È stato introdotto un diverso termine unificato di deposito per le isole.

Rimangono in ogni caso fissati in 3 giorni i tempi di deposito per i prodotti "da essiccare".

La data di ricevimento del Rapporto di Prova viene attestata dal mezzo di trasmissione dei risultati utilizzato dal Laboratorio (es. a mezzo pec)

3. La richiesta di seconda analisi

La seconda analisi deve essere effettuata – salvo diverso accordo - in uno dei laboratori delle Associazioni Granarie che adottano le Condizioni generali (quindi anche nel medesimo che ha eseguito la prima prova).

La decisione di ricorrere alla seconda analisi deve essere comunicata entro due giorni dal ricevimento dei risultati della prima prova. I tempi di spedizione rimangono i medesimi della prima istanza e sono da calcolarsi sulla data di ricevimento delle prime analisi.

Per le prove di riguardanti caratteristiche igienico sanitarie viene introdotto il vincolo dell'accreditamento della prova (anche se in sub appalto).

Il criterio dell'accreditamento ritorna anche per la valutazione dei risultati fra la prima e la seconda analisi.

Per le caratteristiche merceologiche vale comunque la media delle risultanze; per quelle igienico sanitarie, la media se ambedue le prove sono accreditate o la prevalenza di quella accreditata nel caso in cui una delle due non lo sia.

ARTICOLO 10.QUANTITA'

Quando la quantità pattuita è seguita dalla parola "circa" è facoltà del Venditore, consegnare il 2% in più o in meno della quantità convenuta. La tolleranza del 2% va riferita ad ogni singola quota contrattuale ed è esclusa ogni compensazione fra le quote del contratto in esecuzione.

ARTICOLO 11.TERMINI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I termini e le disposizioni per l'esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o ritiro della merce e sono regolati come segue:

- a. per contratti stipulati alla condizione "consegna prontissima", la merce si intende a disposizione del Compratore dalla data di conclusione del contratto. Il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale
- b. per contratti stipulati alla condizione "consegna pronta/disponibile", la merce s'intende a disposizione del Compratore dal giorno successivo a quello della conclusione del contratto. Il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale
- c. per i contratti stipulati alla condizione "consegna differita" in una o più epoche, per il ritiro della merce il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi a decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione.

Per i contratti che prevedono l'esecuzione "prontissima" e "pronta/disponibile", non è richiesta la messa a disposizione.

La messa a disposizione da parte del Venditore, da effettuare tassativamente entro il termine contrattuale, dev'essere fatta in uno dei giorni del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni sufficientemente chiare affinché il Compratore possa adeguarvisi con normale diligenza, con particolare riferimento al contratto, alla merce, alla quantità ed al luogo di consegna.

Se effettuata l'ultimo giorno di detto periodo, dev'essere comunicata entro e non oltre le ore 12 (dodici).

Negli altri giorni del periodo contrattuale, la messa a disposizione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 18 (diciotto).

Se effettuata dopo le ore 18 (diciotto), la messa a disposizione s'intende valida, ad ogni effetto, come fatta il giorno successivo.

Al Venditore è accordata la facoltà di anticipare l'invio della comunicazione della messa a disposizione anche nei 5 (cinque) giorni precedenti il periodo previsto in contratto, purché rimangano immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali. La franchigia - in tal caso - decorrerà dal primo giorno del periodo contrattuale.

In caso di vendita con la condizione "ritiro", il Venditore deve effettuare la messa a disposizione entro le ore 12 dell'ultimo giorno precedente il periodo previsto per il ritiro stesso. Qualora tutte le indicazioni atte ad effettuare un regolare ritiro risultino indicate in contratto, la messa a disposizione non è necessaria.

In caso di più messe a disposizione riferentesi ad una medesima quota, il quantitativo di ognuna non dovrà essere inferiore alla normale portata di un autotreno, per singolo luogo di consegna.

Per consegna o spedizione o ritiro a decade o quindicina o mensile, s'intendono:

- per prima decade del mese:dal 1° al 10° giorno incluso
- per seconda decade del mese:dall'11° al 20° giorno incluso
- per terza decade del mese:dal 21° all'ultimo giorno incluso
- per prima quindicina del mese:dal 1° al 15° giorno incluso
- per seconda quindicina del mese:dal 16° all'ultimo giorno incluso
- mensile:dal 1° all'ultimo giorno incluso, di ogni mese convenuto

L'art. 11 delle Condizioni Generali ha ad oggetto i termini e le disposizioni per l'esecuzione del contratto.

Si distinguono le condizioni di *'consegna prontissima'*, di *'consegna pronta/disponibile'* e di *'consegna differita'*, facendo altresì riferimento ai diversi tipi di franchigia accordati dal venditore al compratore.

In relazione alle prime due modalità di esecuzione non è richiesta la *'messa a disposizione'* della merce.

La *'messa a disposizione'* da parte del venditore (ossia una comunicazione formale e scritta da parte di quest'ultimo che conferma la disponibilità della merce per il ritiro) va effettuata tassativamente nel termine contrattuale, e deve contenere indicazioni sufficientemente chiare affinché il compratore possa adeguarvisi.

Si tratta di un'applicazione del generale principio per cui una parte del contratto deve porre la propria controparte in condizione di adempiere.

Si spiega in tale ottica la precisazione che qualora la merce sia messa a disposizione nell'ultimo giorno del periodo contrattuale, la relativa comunicazione va fatta entro e non oltre le ore 12.

Qualora, invece, la *'messa a disposizione'* avvenga negli altri giorni del periodo contrattuale essa non potrà eccedere le ore 18, altrimenti si intenderà come validamente eseguita il giorno successivo.

Viene fatta salva la facoltà del venditore di anticipare l'invio della comunicazione della *'messa a disposizione'* anche nei 5 giorni precedenti il periodo stabilito dal contratto, lasciando inalterati gli altri termini.

Infine, è previsto che quando il contratto fa riferimento alla condizione *'ritiro'*, la *'messa a disposizione'* debba essere effettuata entro le ore 12 dell'ultimo giorno precedente il periodo previsto per il ritiro stesso.

Si precisa infine che, laddove nel contratto siano già indicate tutte le modalità per effettuare un regolare ritiro, non sarà necessario effettuare la *'messa a disposizione'*.

Viene seguito il principio, che rappresenta uno dei dati salienti delle CGU, secondo cui la previsioni che hanno ad oggetto i termini di esecuzione del contratto vanno eseguite e rispettate con la massima tempestività e puntualità, pena l'inadempimento e conseguente risoluzione del contratto.

ARTICOLO 12. MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del Venditore o di ritiro da parte del Compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno facoltà all'altro contraente di ritenere risolto il contratto per la quota non eseguita, salvo i casi di forza maggiore.

L'inadempimento di una delle parti, dà sempre il diritto all'altra parte al risarcimento delle eventuali differenze di prezzo e spese relative.

L'articolo regola le conseguenze del mancato rispetto dei termini di esecuzione.

La previsione contempla di fatto una cd. "clausola risolutiva espressa", prevista all'articolo 1456 del codice civile.

Il principio generale espresso dal codice civile è che non tutti gli inadempimenti contrattuali danno diritto alla risoluzione del contratto: ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile infatti *"il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra"*.

Occorre dunque procedere ad una valutazione caso per caso circa l'importanza dell'inadempimento, tenuto conto degli interessi in gioco e della natura del contratto.

Ai sensi dell'art. 1456 del codice tuttavia *"i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva"*.

Si attribuisce dunque alla parte adempiente il diritto di dichiarare la automatica risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, senza dover provare l'importanza di tale inadempimento (e senza dover chiedere al giudice o all'arbitro di accertare tale rilevanza).

ARTICOLO 13. LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA

Per luogo di consegna, s'intende la località nella quale il Venditore si è obbligato a consegnare, a proprio rischio e spese e sotto la propria responsabilità, la merce al Compratore.

L'articolo lascia alle parti l'individuazione del luogo di consegna della merce.

Il precedente articolo 4 prevede che ogni consegna o ritiro della merce deve considerarsi come contratto separato, per cui per ogni lotto/quota di merce occorre determinare luogo e modalità di consegna.

La disciplina del codice civile in materia di consegna della merce è contenuta all'articolo 1510 c.c., che prevede che il luogo di consegna coincide con quello in cui la merce si trova al tempo della vendita o con il domicilio del venditore o la sede della sua impresa, salvo che le parti non dispongano diversamente.

Al secondo comma si prevede che in caso di vendita di cose da trasportare da un luogo all'altro il venditore, in assenza di patto o uso contrario, si libera dall'obbligo

di consegna affidando la merce al vettore, e addebita le spese di trasporto al compratore.

Lo schema previsto dal codice dunque prevede che in mancanza di patto contrario la consegna avviene con l'affidamento al vettore, e da tale momento si trasferiscono sul compratore i rischi del trasporto.

Il codice tuttavia come detto ammette espressamente un patto contrario: l'articolo 13 delle CGU rinvia appunto alla individuazione ad opera delle parti del luogo e delle modalità di consegna, che potrà avvenire dunque presso il compratore lasciando a carico del venditore il rischio di danno o perdita della merce nel corso del trasporto.

ARTICOLO 14.DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE

Qualora il Compratore ritenesse di rifiutare la merce perché non conforme a quanto espressamente pattuito in contratto, dovrà inviare immediata formale contestazione alla controparte.

Per esercitare il diritto di rifiuto, il campionamento e le relative procedure di analisi devono essere eseguiti secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 9.

In mancanza di accordo fra le parti, la merce dovrà essere depositata, per conto di chi spetta, in un magazzino pubblico o privato purché ne sia sempre possibile e garantita l'identificazione, dandone immediata comunicazione alla controparte.

Qualora l'accordo fra le parti non fosse possibile, la vertenza sarà risolta mediante arbitrato irrituale nella sede convenuta in contratto.

Per le caratteristiche igienico-sanitarie, fatti salvi gli adempimenti di legge, se ad un controllo analitico effettuato secondo le previsioni dell'articolo 9, la merce risulta non conforme ai requisiti contrattuali, il Compratore può esercitare il diritto di rifiuto, avendo diritto al rimborso delle eventuali spese di trasporto, conservazione e custodia della merce.

L'articolo semplifica la procedura del precedente testo del 2002 relativa all'esercizio del diritto di rifiuto della merce da parte del compratore.

La disposizione si riferisce alla “non conformità” della merce ricevuta.

Per giurisprudenza consolidata per ‘merce non conforme’ si deve intendere merce priva delle particolari qualità necessarie per lo scopo per la quale è stata acquistata (Cass. Civ. 4 maggio 2012, n. 6787).

L'articolo prevede la possibilità di depositare la merce contestata presso un magazzino, anche al fine dell'esecuzione delle analisi.

Il deposito avviene in tal caso “per conto di chi spetta”, dunque nell'interesse del venditore qualora il rifiuto da parte del compratore risulti fondato.

Sarà in tal caso il venditore che dovrà sostenere le spese di deposito, nonché sopportare eventuali rischi di perimento o danneggiamento della merce, a condizione che il deposito scelto dal compratore sia idoneo a garantire la regolare conservazione del carico.

ARTICOLO 15.PAGAMENTO

15.1 TERMINI

Il pagamento dovrà essere effettuato entro i termini indicati dall' articolo 62 del D.L. n. 1/2012, convertito nella L. n. 27/2012 e successive modifiche ed integrazioni, che regola la cessione dei prodotti agricoli e alimentari.

Per pagamento "pronto" si intende il pagamento che deve avvenire entro 8 giorni consecutivi successivi a consegna o ritiro o spedizione o messa a disposizione o data fattura o secondo quanto contrattualmente concordato. Rientra in questo termine la condizione "consegna franco valuta".

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto contrattualmente termini di pagamento inferiori rispetto a quelli previsti dall'articolo 62, per eventuali giorni di ritardato pagamento intercorrenti tra quelli pattuiti e quelli di cui all'articolo 62, si applicano le disposizioni Generali previste dal D. L.gsvo n. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni, relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In caso di pagamento a mezzo bonifico bancario che interrompa termini tassativi, il Compratore deve comunicare al Venditore l'avvenuto pagamento, indicando la data della valuta e la causale del pagamento. L'eventuale interruzione di termini tassativi corrisponderà con la data di valuta per il beneficiario.

15.2 RICHIESTA DI PAGAMENTO ALLA CONSEGNA

Il Venditore, se espressamente pattuita in contratto, ha la facoltà di chiedere in ogni momento il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo al Compratore, per i giorni di anticipato pagamento rispetto a quanto pattuito in contratto, gli interessi di cui al D. L.gsvo 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni, maggiorati di ulteriori 4 punti.

Il Compratore deve esprimere il suo eventuale rifiuto, entro 2 giorni dalla richiesta di pagamento alla consegna. In caso di rifiuto, il contratto o la sua quota, si intenderà risolto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base della differenza fra il prezzo del contratto ed il prezzo di mercato corrente il giorno del rifiuto.

15.3 PAGAMENTI SCADUTI

In presenza di fatture di merce scadute impagate il Venditore potrà avvalersi delle seguenti possibilità:

- a. in caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto: facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa. Tale facoltà dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di scadenza della messa in mora non rispettata. Ai fini della franchigia, i giorni di sospensione delle consegne andranno ripristinati a decorrere dalla data dell'avvenuto pagamento.

Anche per la merce che, nel frattempo, venisse messa a disposizione, il Venditore ha la facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli oneri derivanti da tale sospensione, sono a carico del Compratore.

- b. In caso di fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per merce ricevuta e/o ritirata di altri contratti: facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l'ammontare delle fatture scoperte. La facoltà di risoluzione di altri contratti dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla scadenza della messa in mora non rispettata.

Ai fini della franchigia, i giorni di sospensione delle consegne andranno ripristinati a decorrere dalla data di avvenuto pagamento, con eventuali oneri a carico del Compratore a far data dalla scadenza originaria della franchigia.

1. Sui termini di pagamento

L'articolo 15 disciplina le modalità di pagamento degli importi pattuiti tra le parti, richiamando l'articolo 62 del D.l. n. 1/2012 (così come convertito dal D.Lgs. n. 27/2012 e successive modifiche).

Tale norma stabilisce che il pagamento del corrispettivo va eseguito, nel caso di merci deteriorabili, entro il termine di trenta giorni, che decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo a quello di scadenza. In questi casi trova inderogabilmente applicazione un saggio degli interessi maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali.

Diversi termini si applicano nel caso di pagamento 'pronto', che deve avvenire entro gli otto giorni consecutivi successivi al momento di decorrenza convenuto, che può essere quello della consegna, del ritiro o della spedizione ecc.

Nel caso in cui le parti abbiano pattuito termini di pagamento inferiori a quelli previsti dall'art. 62 del D.l. n. 1/2012, il tasso di interesse eventualmente applicabile in caso di mancato pagamento sarà quello di cui al D.Lgs. n. 231/2002.

2. Sulla richiesta di pagamento alla consegna

L'articolo 15.2, introduce un meccanismo di risoluzione del contratto che opera in caso di mancato pagamento del prezzo da parte del compratore nei brevi termini convenuti.

Infatti, laddove il contratto accordi al venditore la facoltà di chiedere il pagamento alla consegna, il rifiuto del compratore comporta la risoluzione di diritto del contratto con rifusione di eventuali differenze di prezzo.

Tale rifiuto del compratore deve essere comunicato entro due giorni dalla richiesta di pagamento alla consegna. Si tratta dunque nuovamente di una clausola risolutiva espressa già analizzata all'articolo 12.

In caso di mancato rifiuto del compratore al pagamento alla consegna e di ritardo nel versamento del prezzo troverà, invece, applicazione il tasso di interesse di cui al D.Lgs. n. 231/2002.

3. Rimedi rispetto ai pagamenti scaduti

L'articolo 15.3 prevede due diversi rimedi che il venditore può esperire in caso di mancato pagamento delle forniture.

In particolare, il venditore potrà rifiutare l'esecuzione di ulteriori consegne.

Si tratta di un'applicazione di quanto previsto dall'art. 1460 cod. civ. in materia di eccezione di inadempimento, il cui secondo comma precisa che l'esecuzione non

può essere rifiutata “*se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede*”.

La giurisprudenza più recente ha precisato che l’eccezione di inadempimento è consentita “*solo quando sia già evidente che la controprestazione non potrà mai essere adempiuta o vi siano fondate probabilità di un ritardo tale da superare il termine fissato in contratto per la controprestazione, eccedendo i limiti della normalità secondo un’interpretazione di buona fede ovvero, ancora, vi sia un evidente pericolo di perdere la controprestazione*” (Cass. Civ. 8 settembre 2017, n. 20939).

Sotto questo profilo dunque le CGU, laddove ammettono il diritto del venditore di non eseguire ulteriori consegne a fronte della sola circostanza del mancato pagamento, contemplanò una deroga alla disciplina codicistica.

La clausola pone inoltre a carico del compratore inadempiente anche gli oneri derivanti dalla sospensione della consegna, ed anche sotto questo profilo si tratta di una integrazione ed elaborazione della disciplina del codice.

Quanto alla possibilità di compensazione prevista dalla lett. b) dell’articolo in commento, si tratta di una c.d. “compensazione volontaria”, prevista dal codice civile all’articolo 1252 cod. civ. che stabilisce che per volontà delle parti la compensazione può avvenire anche se non ricorrono le condizioni di liquidità ed esigibilità previste nelle altre ipotesi di compensazione.

L’articolo 15.3, lett. b), prevede tale possibilità ammettendo la compensazione con riguardo a eventuali differenze di prezzo con l’ammontare delle fatture scoperte.

La validità di tale clausola ha trovato riconoscimento anche nella giurisprudenza, che ha confermato l’ammissibilità di “*un accordo preventivo, avente a oggetto una compensazione per rapporti obbligatori futuri o non ancora sorti*”, quale quello previsto nell’articolo in esame (Cass. Civ. 10 febbraio 2003, n. 1955).

ARTICOLO 16. INADEMPIENZE

Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale inesecuzione del presente contratto o di qualsiasi quota di esso, darà diritto - esclusivamente per la quota parte non eseguita alla risoluzione del contratto.

La parte adempiente, salvo diverso accordo fra le parti, ha diritto al rimborso delle eventuali differenze prezzo ed alla corresponsione dei relativi interessi.

Per il calcolo delle differenze prezzo, la parte adempiente ha facoltà di scegliere il metodo di calcolo fra uno dei seguenti:

- a. differenza fra il prezzo di contratto e il prezzo corrente nell'ultimo giorno utile per l'esecuzione
- b. differenza fra il prezzo di contratto e il prezzo corrente nel giorno in cui la controparte si è dichiarata inadempiente.

La scelta deve essere esercitata e contestualmente comunicata alla controparte, entro 5 giorni decorrenti dalla data di manifestazione dell'inadempienza. In caso di mancato esercizio di questa facoltà, la data dell'inadempienza coincide con l'ultimo giorno del periodo previsto per l'esecuzione.

La parte adempiente può avvalersi, in alternativa a quanto sopra, della facoltà dell'acquisto o della vendita coattivi da farsi a mezzo di Pubblico Mediatore. Tale facoltà va esercitata e contestualmente comunicata alla controparte, entro 5 giorni consecutivi dalla data di manifestazione dell'inadempienza, restando a carico della parte inadempiente, le differenze prezzo e le spese relative alla procedura.

In ogni caso, gli eventuali interessi decorrenti fra la data dell'inadempienza e quella del pagamento, sono calcolati in base al D. Lgsvo 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Sarà considerato senz'altro inadempiente il contraente che venga dichiarato fallito, ovvero che venga ammesso ad una procedura concorsuale che ne sancisca l'insolvenza e l'incapacità di prosecuzione dell'attività, o che comunque sospenda notoriamente i pagamenti.

In tal caso, l'altro contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente - sempre previo avviso alla controparte - al riacquisto od alla rivendita oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto e quello corrente, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per le consegne future, ed avrà diritto al rimborso od alla insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.

In caso di pre-finanziamento della merce, qualora alla scadenza della franchigia il Compratore non abbia provveduto al ritiro della stessa, sarà ritenuto inadempiente. Il Venditore - se non intende concedere la dilazione dei termini di consegna - deve restituire il finanziamento entro il successivo giorno lavorativo, dandone contestuale comunicazione al Compratore.

L'articolo 16 ha ad oggetto gli effetti dell'inadempimento ad opera di una delle parti del contratto.

Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore (di cui si dirà commentando l'articolo 17), l'inadempimento del contratto (o di una parte di esso) dà diritto alla parte adempiente di chiedere la risoluzione.

In tal caso la parte adempiente, salvo diverso e specifico accordo, avrà diritto al rimborso delle eventuali differenze di prezzo, da calcolarsi sulla base dei criteri previsti nella clausola, nonché i relativi interessi.

L'articolo introduce un termine breve per la scelta del criterio da adottarsi nel calcolo delle differenze di prezzo, che deve essere comunicato nei cinque giorni successivi all'inadempimento.

Nel caso di mancata comunicazione della scelta il criterio da applicarsi è quello della differenza fra il prezzo di contratto e il prezzo corrente nell'ultimo giorno utile per l'esecuzione.

In alternativa la parte adempiente può scegliere, sempre nel termine di cinque giorni, l'acquisto o la vendita coattivi da effettuarsi a mezzo di un Pubblico Mediatore.

L'acquisto o la vendita coattiva vanno eseguiti a mezzo di pubblico mediatore: la disposizione sul punto è sostanzialmente in linea con la previsione degli articoli 1515 e 1516 c.c., che tuttavia contemplano la vendita o l'acquisto fatti *“all'incanto a mezzo di persona autorizzata, o in mancanza a mezzo di ufficiale giudiziario”*.

Come detto la parte adempiente può scegliere se ricorrere o meno all'acquisto o alla vendita coattiva.

Si tratta dunque di una opzione, da esercitare con le modalità prescritte.

Va segnalata sul punto una recente sentenza del Tribunale di Milano (n. 3083 del 2016), dove il Tribunale ha affermato il principio che una volta esercitata l'opzione dell'acquisto o della vendita coattivi previsti al quarto comma dell'articolo 16 delle CGU la scelta diventa irreversibile, ed il danno va a quel punto necessariamente determinato sulla base del raffronto tra il prezzo così conseguito e l'originario prezzo di contratto, senza poter far riferimento invece al meccanismo di calcolo previsto al secondo comma.

ARTICOLO 17. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso di eventi imprevedibili ed inevitabili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire.

Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento.

Qualora l'impedimento superi 30 (trenta) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a.

La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 giorni, alla propria controparte con l'obbligo di fornire la prova documentata del sopraggiunto impedimento.

Il caso fortuito è equiparato alla causa di forza maggiore quando l'evento non sia attribuibile ad una delle parti.

La giurisprudenza interpreta tradizionalmente i concetti di 'imprevedibilità ed inevitabilità', suscettibili di determinare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta dovuta a caso fortuito o forza maggiore, nel senso che si riferiscono a circostanze caratterizzate da fatalità, in cui non vi è alcuna colpa e responsabilità del debitore.

L'onere della prova circa l'imprevedibilità ed inevitabilità grava sulla parte che invoca la forza maggiore (Cass. Civ. 9 ottobre 1997 n. 9810).

Tale prova si estende anche alla dimostrazione della mancanza di colpa sotto qualsiasi profilo (Cass. Civ. 19 agosto 1996, n. 7604).

La forza maggiore inoltre di regola potrà essere invocata solo se il debitore ha tenuto una condotta diligente al fine di prevenire il verificarsi di simili eventi, o ovviare alle loro conseguenze, avendo posto in essere tutti gli accorgimenti necessari.

In caso di impossibilità temporanea il termine per l'esecuzione viene prorogato proporzionalmente alla durata dell'impedimento.

L'articolo 1256 cod. civ. prevede che l'obbligazione si estingue se l'impossibilità temporanea dell'esecuzione perdura fino a quando, "*in relazione al titolo della obbligazione o alla natura dell'oggetto*", il debitore non può essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione o il creditore non abbia interesse a conseguirla.

Il terzo comma dell'articolo 17 determina in via preventiva tale valutazione, e fissa in trenta giorni il termine oltre il quale l'impedimento temporaneo comporta la risoluzione del contratto.

La parte impossibilitata all'adempimento ha anche l'onere di provare in via documentale, per le ragioni già illustrate, la causa dell'impedimento, dovendo in caso contrario risponderne nei confronti del creditore.

Non va confusa (come spesso accade nella pratica) la forza maggiore con la cd. eccessiva onerosità sopravvenuta.

Questa non è contemplata nelle CGU, e trova base invece in una previsione del codice civile.

L'articolo 1467 cod. civ. dà all'acquirente la possibilità di risolvere il contratto qualora sia diventato eccessivamente oneroso per effetto di avvenimenti straordinari o imprevedibili.

Perché l'eccessiva onerosità giustifichi la risoluzione del contratto non basta una mera variazione del costo delle merci – rientrando nella ordinaria oscillazione dei prezzi delle materie prime e, quindi, della normale alea del contratto – ma deve verificarsi in una notevole alterazione delle prestazioni originariamente pattuite, determinando così una situazione di grave squilibrio.

Non rientra dunque di regola nella nozione di eccessiva onerosità sopravvenuta l'aumento dei prezzi di mercato, delle materie prime o il progressivo aumento di valore in ragione della progressiva svalutazione della moneta (Cass. Civ. 13 febbraio 1995, n. 369; Cass. Civ. 4 marzo 1998, n. 2386).

Il '*grave squilibrio*' suscettibile di incidere sull'originario valore di una prestazione rispetto all'altra – e determinare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta – è stato ravvisato in "*abnormi cause di natura economica e finanziaria, di carattere generale o particolare, che incidano sui prezzi stessi in maniera straordinaria o imprevedibile*" (Cass. Civ. 14 dicembre 1982, n. 6867).

Il grave squilibrio deve, dunque, dipendere da avvenimenti '*straordinari o imprevedibili*' il cui verificarsi non sia stato neppure implicitamente contemplato come possibile dalle parti del contratto (Cass. Civ. 18 febbraio 1999, n. 1371).

Lo strumento della eccessiva onerosità sopravvenuta ha carattere eccezionale, e viene ammesso dalla giurisprudenza solo di rado, e con il ricorso di circostanze ben precise.

ARTICOLO 18. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti s'impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che insorgesse in ordine alla validità, all'interpretazione od alla esecuzione del contratto, ad un Arbitrato irrituale da esperirsi secondo il Regolamento Arbitrale dell'Associazione designata nel contratto, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

L'articolo 18 devolve la risoluzione di qualsiasi controversia tra le parti ad un arbitrato irrituale, da esperirsi secondo il Regolamento arbitrale dell'associazione che i contraenti hanno designato nel contratto.

Viene dunque contemplato quale meccanismo di risoluzione dei contenziosi lo strumento dell'arbitrato irrituale, tradizionalmente adottato nel settore, che rappresenta senza dubbio una delle prerogative salienti delle Associazioni Granarie.

ARTICOLO 19. ARBITRATO IRRITUALE

La richiesta di arbitrato deve essere avanzata dalla parte interessata, secondo le modalità previste dal Regolamento arbitrale dell'associazione designata nel contratto nei seguenti termini:

- a. per le contestazioni su qualità e condizionamento della merce: entro 7 giorni dalla presentazione del reclamo
- b. in tutti gli altri casi: entro 6 mesi dal termine contrattuale di consegna o ritiro o dalla insorta contestazione.

Trascorsi detti termini, il Collegio arbitrale deciderà se il ritardo della richiesta di arbitrato è giustificabile e se l'arbitrato è ancora promuovibile. In caso negativo, le azioni derivanti dal contratto oggetto di contestazione, devono ritenersi estinte salvo quanto previsto dall'articolo successivo.

Il Regolamento AGER prevede che esso si applichi ai rapporti contrattuali ed ai contenziosi sorti:

- a) tra i soci AGER, per effetto ed in forza della sottoscrizione della clausola compromissoria da parte dei soci stessi all'atto della loro adesione ad AGER;
- b) tra i soci e i Frequentatori della Borsa merci di Bologna o tra i soli Frequentatori sempre che risulti stabilito dal contratto e/o dalla 'conferma d'affare' il richiamo alle condizioni AGER e/o al Regolamento arbitrale.
- c) tra contraenti che non siano né soci dell'AGER, né Frequentatori della Borsa merci di Bologna, qualora nel contratto sia inserita una clausola compromissoria, sottoscritta da entrambi i contraenti, che richiami in modo espresso le condizioni dell'AGER o del Regolamento arbitrale o, qualora non sia sottoscritta espressamente, il contratto sia comunque stato dalle parti totalmente o parzialmente eseguito;
- d) tra i contraenti che non siano né soci dell'AGER, né Frequentatori della Borsa merci che sottoscrivano un atto di compromesso che richiami il procedimento disciplinato nel Regolamento AGER.

Vi è dunque una distinzione tra Soci e Frequentatori dell'Associazione, e tra contraenti che invece non siano né Soci dell'AGER, né Frequentatori della Borsa Merci di Bologna.

Nel primo caso la clausola compromissoria trova la propria base nella sottoscrizione della clausola all'atto dell'associazione, o del modulo per l'ottenimento della qualifica di Frequentatore.

Nel secondo, in cui non vi è tale preventiva sottoscrizione della clausola compromissoria, viene richiesto un requisito formale più stringente, che attesta l'accettazione della parte della clausola compromissoria e del regolamento arbitrale.

Tale disciplina si spiega alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale in materia di arbitrato irrituale, che si può brevemente riassumere come segue:

1. Con l'arbitrato irrituale le parti stabiliscono che il contenzioso venga deciso da uno o più arbitri, che decidono senza necessariamente attenersi alle regole di procedura del codice di rito, con una pronuncia che ha di fatto gli stessi effetti di un accordo contrattuale, che le parti si impegnano ad accettare come espressione della propria volontà.

L'arbitrato irrituale si fonda dunque di fatto su un mandato conferito ad uno o più arbitri (tra le numerose sentenze sul punto si veda ad esempio Cass. Civ. 5 luglio 2012, n. 11270), preordinato alla redazione di un accordo contrattuale, il cui oggetto può essere equiparato a una composizione amichevole, conciliativo-transattiva della lite (Cass. Civ. 1 aprile 2011, n. 7574).

L'articolo 14 del Regolamento arbitrale stabilisce infatti che gli arbitri decidono *ex bono et aequo*, in qualità di fiduciari delle parti e amichevoli compositori, ribadendo che sono dispensati da qualsiasi formalità procedurale ulteriore rispetto a quanto previsto dal Regolamento.

2. Il consenso delle parti (in particolare nei casi c) e d) sopra) in merito al ricorso all'arbitrato irrituale va provato per iscritto.

È ammessa la stipulazione cd. "*per relationem*" ossia, come avviene di prassi nel settore, richiamando in un documento il regolamento arbitrale dell'associazione.

Tale rinvio deve essere espresso, così da manifestare la consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione ordinaria in favore degli arbitri (Cass. Civ. 5 dicembre 2012, n. 21869).

Il richiamo risulta valido ed efficace anche se contenuto in uno 'stabilito di contratto' e/o in una 'conferma d'affare' sottoscritti dal solo mediatore, che siano stati trasmessi ad entrambe le parti (Cass. Civ. 2 luglio 2014, n. 15122);

In tal senso anche Tribunale Bologna, sentenza n. 4232/2003, che ha chiarito che: "*Nessuna lesione del diritto di difesa ovvero nessuna limitazione della libertà contrattuale della parte è ravvisabile in relazione ad un vincolo che si assume liberamente, per effetto cioè di una libera ed incondizionata manifestazione di*

volontà che si presta con l'atto della propria iscrizione ad un ente associativo accettandone le norme organizzative e di funzionamento interno”.

Si veda anche Tribunale Venezia n. 159/2012, dove il Tribunale ha chiarito che anche a seguito della riforma avvenuta nel 2006 la clausola compromissoria può essere contenuta nella conferma d'ordine del mediatore (che nel caso di specie in particolare conteneva la precisazione *“in caso di discordanza con la presente conferma di compravendita le parti sono tenute a darne comunicazione non oltre il giorno lavorativo successivo al suo ricevimento per telegramma e o telefax al mediatore ed alla controparte”*).

La giurisprudenza in oltre da tempo ha escluso che la clausola compromissoria per arbitrato irrituale rientri tra quelle vessatorie da approvarsi specificamente per iscritto a norma degli articoli 1341 e 1342 c.c.

3. In presenza di una valida clausola compromissoria per arbitrato irrituale alle parti non è consentito ricorrere all'autorità giudiziaria, con la conseguenza che un'eventuale azione promossa con citazione o ricorso per decreto ingiuntivo può essere respinta per improponibilità della domanda.

Nel Regolamento AGER infatti il ricorso al Tribunale è ammesso ai sensi dell'articolo 20 *“solo per esigere il pagamento di fatture relative a merce ricevuta senza contestazione nonché per rendere esecutive le decisioni arbitrali”*.

4. Il lodo reso al termine di un procedimento per arbitrato irrituale è disciplinato dall'articolo 808 *ter* del codice di procedura civile, introdotto per effetto delle modifiche apportate nel 2006, che hanno sancito l'ingresso nel codice della figura del lodo irrituale, in precedenza emersa nella prassi contrattuale ed elaborata dalla giurisprudenza.

In base al Regolamento AGER avverso il lodo è ammessa l'impugnazione solo ed esclusivamente per l'ipotesi in cui uno o più arbitri fossero nelle condizioni per essere ricusati, o qualora gli arbitri abbiano fondato la decisione su prove o documenti riconosciuti falsi.

Parallelamente l'art. 808 *ter*, co. 2, c.p.c. indica i casi di invalidità del lodo contrattuale, che è annullabile solo se:

1. la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;
2. gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
3. il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812 Cod. proc. civ.;
4. gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
5. non è stato osservato, nel procedimento arbitrale, il principio del contraddittorio.

5. Qualora una delle parti non si conformi al lodo, l'altra può ricorrere al giudice per ottenere un titolo esecutivo (come visto l'articolo 20 prevede la facoltà di ricorrere al giudice ordinario “*per rendere esecutive le decisioni arbitrali*”).

Il lodo infatti non costituisce di per sé titolo esecutivo, ma consente alla parte che lo ha ottenuto di conseguire un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, poiché esso costituisce una prova scritta del credito, e di fatto un riconoscimento di debito (così Appello Venezia, 25-03-1999; Tribunale Milano 18 giugno 2012; Tribunale di Modena sentenza 4 luglio 2007: “*Il lodo irrituale, sebbene formalmente sottoscritto dai soli arbitri, proviene giuridicamente dalle parti, alla cui volontà negoziale la decisione stessa è appunto riconducibile. Pertanto, l'eventuale obbligo previsto dal lodo a carico di una delle parti, deve ritenersi espressione della volontà stessa dell'obbligato, con conseguente possibile applicazione del nuovo art. 642, co. 2, c.p.c. in tema di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo*”.) oppure una ordinanza di ingiunzione ex articolo 186 del codice di procedura civile (in tal senso Tribunale Bologna sentenza n. 705/2016).

ARTICOLO 20. AZIONI LEGALI E FORO COMPETENTE

Il ricorso al giudice ordinario è ammesso solo per esigere il pagamento di fatture relative a merce ricevuta senza contestazione nonché per rendere esecutive le decisioni arbitrali.

Venditore e Compratore accettano la competenza territoriale esclusiva con riferimento alla sede dell'associazione designata in contratto come sede dell'arbitrato, salvo diverso accordo fra le parti.

La competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria è limitata alle controversie circa il pagamento di fatture relative a merce ricevuta senza contestazione (per le quali è preferibile, per ragioni di rapidità ed economia processuale, ammettere la possibilità di chiedere la concessione di un decreto ingiuntivo) nonché rendere esecutive le decisioni arbitrali.

CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE

ADDENDUM TECNICO CAMPIONAMENTO

1.SCOPO DELL' ADDENDUM	12
2.CAMPO DI APPLICAZIONE	12
3.OBIETTIVO DEL CAMPIONAMENTO	12
4.STRUMENTI PER IL CAMPIONAMENTO	12
5.MODALITA' DI CAMPIONAMENTO	12
6.NUMERO, PESO E VOLUME DEI CAMPIONI CONTRATTUALI	12
7.CAMPIONAMENTO SECONDO IL MEZZO DI TRASPORTO	12
7.1 Campionamento: su camion	12
7.2 Campionamento: liquidi su autobotte	13
7.3 Campionamento: altri casi.....	13
8.CONTENITORI E SIGILLI DEL CAMPIONE CONTRATTUALE.....	13
9.IDENTIFICAZIONE/ETICHETTATURA DEL CAMPIONE CONTRATTUALE	14

Introduzione

Al pari di quanto anticipato nell'introduzione al commento delle Condizioni Generali, il commento che segue ha la finalità di introdurre le clausole che compongono l'Addendum tecnico campionamento.

Similmente a quanto accade per altri contratti tipo esteri, si è voluto introdurre una serie di disposizioni operative che superassero il mero contraddittorio fra le parti (libero da formalità). Il contraddittorio, rimane comunque caposaldo del campionamento contrattuale.

L'obiettivo del campionamento è quello di garantire un certo grado di rappresentatività al campione prelevato rispetto al lotto campionato. Perché ciò avvenga, devono essere adottate una serie di prescrizioni sull'uso di specifici strumenti, sulle modalità di esecuzione e sul numero e peso dei campioni (elementari, globali e finali), con riferimento al mezzo di trasporto, alla natura della merce e della massa della merce da campionare.

L'Addendum fornisce, inoltre, prescrizioni sui contenitori (sulle loro caratteristiche), sui sigilli e sulla sigillatura (definizione ed attestazione) nonché sulla identificazione del campione (etichettatura e indicazioni minime).

Viene, infine, specificato il ruolo del laboratorio nella descrizione e attestazione della sigillatura e nella descrizione del campione.

1.SCOPO DELL'ADDENDUM

Il presente Addendum individua e stabilisce i criteri operativi per l'esecuzione del campionamento contrattuale in contraddittorio previsto dall'articolo 8 delle Condizioni Generali Unificate di cui costituisce parte integrante.

2.CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente addendum si applica al campionamento in contraddittorio di merce alla rinfusa in forma solida (granella, pellet, farina/sfarinato) o liquida.

3.OBIETTIVO DEL CAMPIONAMENTO

Obiettivo del campionamento è ottenere un campione rappresentativo dell'unità campionata e conforme alle prescrizioni dell'articolo 8 delle Condizioni Generali Unificate.

Allo scopo il campionamento deve essere eseguito in modo uniforme e sistematico secondo le procedure di seguito indicate.

4.STRUMENTI PER IL CAMPIONAMENTO

Per il prelievo dei campioni possono essere utilizzati diversi strumenti sia automatici che manuali.

Tutti gli strumenti utilizzati per il prelievo dei campioni devono:

1. essere:
 - puliti, asciutti ed esenti da odori estranei
 - realizzati con materiali che non contaminino i prodotti da campionare
 - di agevole pulizia per evitare - nei casi di riutilizzo - contaminazioni crociate
2. garantire di non alterare in alcun modo lo stato e le caratteristiche della merce.

5.MODALITA' DI CAMPIONAMENTO

Il campionamento avviene attraverso il prelievo dalla massa da campionare di più **campioni elementari**, il cui numero è in funzione del mezzo di trasporto e/o della quantità complessiva da campionare.

I campioni elementari devono essere riuniti per formare il **campione globale**.

Dal campione globale devono essere estratti, avendo cura di rispettare l'equa suddivisione, eseguendo la quartatura manualmente o meccanicamente con l'ausilio di un quartatore, i **campioni contrattuali** per le parti, da inviare, eventualmente, al laboratorio per l'analisi.

6.NUMERO, PESO, VOLUME DEI CAMPIONI CONTRATTUALI

I campioni contrattuali devono essere almeno due per ogni unità campionata.

Eventuali campioni soprannumerari devono essere concordati fra le parti.

Fatto salvo quanto diversamente previsto dai singoli contratti tipo o da specifiche pattuizioni, i campioni contrattuali devono essere di:

- peso netto non inferiore ai 500 grammi per i prodotti solidi
- volume netto non inferiore a 100 ml per i prodotti liquidi.

7.CAMPIONAMENTO SECONDO IL MEZZO DI TRASPORTO

7.1 Campionamento: su camion

I prelievi devono essere fatti, con l'ideale attrezzatura, per tutta la profondità del carico ed in almeno 5 punti con modalità statica o 10 prese con modalità dinamica per ogni unità di trasporto. In caso di motrice e rimorchio i prelievi devono essere almeno 5 + 5 e 10 + 10 in caso di modalità dinamica.

I *campioni elementari* così ottenuti devono pesare almeno 1 chilogrammo ciascuno.

I campioni elementari devono essere successivamente riuniti e rimescolati in modo da ottenere un *campione globale* omogeneo che rappresenta il carico, del peso di almeno 5 chilogrammi (kg).

Dal campione globale vengono poi estratti, con le modalità di cui sopra, i *campioni contrattuali* per le parti.

7.2 Campionamento: liquidi su autobotte

Per ogni unità di trasporto si deve procedere, con idonea attrezzatura, ad almeno 5 prelievi (con modalità statica o dinamica).

In modalità statica, si provvederà a 5 prelievi così distribuiti:

- 1 in superficie,
- 3 ad altezza intermedia
- 1 sul fondo.

I *campioni elementari* così prelevati, del volume di almeno 500 ml ciascuno, devono essere successivamente riuniti e rimescolati in modo da ottenere il *campione globale* omogeneo, che rappresenta il carico, di almeno 2,5 litri.

In alternativa è possibile utilizzare la cosiddetta "sonda Marsigliese" che permette, con un solo prelievo, di effettuare un campione medio su tutta la massa avendo cura, anche in questo caso, di avere un campione omogeneo globale di almeno 1 litro, che rappresenta il carico.

Dal campione globale vengono poi estratti, con le modalità di cui sopra, i *campioni contrattuali* per le parti.

7.3 Campionamento: altri casi

In caso di magazzini o strutture analoghe o masse rilevanti, i prelievi devono essere eseguiti secondo la seguente tabella:

Peso in tonnellate della massa da campionare	Fino a 60	Da 60 ÷ 500	Da 500 ÷ 1.500 (o superiore)
Numero di campioni elementari	10	20	30
Peso campione globale (Kg)	10	20	30
Peso campioni contrattuali	500 g (solidi) 100 ml (liquidi)	500 g (solidi) 100 ml (liquidi)	500 g (solidi) 100 ml (liquidi)

8. CONTENITORI E SIGILLI DEL CAMPIONE CONTRATTUALE

I campioni contrattuali devono essere confezionati in contenitori ermetici e sigillati.

I contenitori utilizzati per la conservazione del campione contrattuale devono:

1. essere:
 - puliti, asciutti ed esenti da odori estranei
 - realizzati con materiali che non contaminino i prodotti da campionare
2. garantire di preservare la natura fisica/chimica della merce.

Un campione è sigillato quando non può essere aperto senza effrazione del sigillo.

Il sigillo deve essere, o deve essere reso, univoco.

L'apposizione dei sigilli è a carico di ciascuna parte.

Nel caso in cui una parte - all'atto del campionamento in contraddittorio - sia sprovvista del proprio sigillo, la parte adempiente può procedere alla chiusura del campione con il solo suo sigillo.

La verifica della sigillatura del campione viene demandata al laboratorio che ne riporta menzione sul Rapporto di Prova.

9. IDENTIFICAZIONE/ETICHETTATURA DEL CAMPIONE CONTRATTUALE

Ogni campione contrattuale deve essere etichettato.

L'etichetta può essere compilata anche direttamente sul contenitore del campione.

In ogni caso, tutti gli elementi dell'etichetta devono essere:

- leggibili
- indelebili e comunque
- non modificabili senza evidenza.

Le indicazioni minime da riportare sul campione sono:

- Identificazione delle parti
- Tipo di merce
- Quantità
- Data prelievo
- Identificazione dell'unità campionata (lotto, magazzino e/o targa automezzo)
- Documento di trasporto (DDT)

Ogni campione deve riportare le firme delle parti (o loro rappresentanti).

E' cura del Laboratorio riportare i riferimenti di identificazione del campione sul rispettivo Rapporto di Prova.